



Bruxelles, 8 ottobre 2021
(OR. en)

12634/21

Fascicolo interistituzionale:
2021/0231(NLE)

SCH-EVAL 118
ENFOPOL 351
COMIX 491

RISULTATI DEI LAVORI

| | |
|----------------|---|
| Origine: | Segretariato generale del Consiglio |
| in data: | 7 ottobre 2021 |
| Destinatario: | Delegazioni |
| n. doc. prec.: | 12049/21 |
| Oggetto: | Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2020 dell'applicazione, da parte del Liechtenstein , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della cooperazione di polizia |

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2020 dell'applicazione, da parte del Liechtenstein, dell'*acquis* di Schengen nel settore della cooperazione di polizia, adottata dal Consiglio nella sessione del 7 ottobre 2021.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2020 dell'applicazione, da parte del Liechtenstein, dell'*acquis* di Schengen nel settore della cooperazione di polizia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel novembre 2020 è stata effettuata nei confronti del Liechtenstein una valutazione Schengen nel settore della cooperazione di polizia. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2021) 4100 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) Il Liechtenstein ha concluso con i paesi immediatamente confinanti accordi bilaterali che vanno significativamente al di là dell'*acquis* di Schengen nell'accordare possibilità operative agli operatori di polizia stranieri. Le statistiche dell'Austria e della Svizzera in materia di criminalità sono inserite nelle relazioni nazionali sulla criminalità distribuite a tutti gli operatori di polizia. Il Liechtenstein ha investito in soluzioni intelligenti come il servizio web di Interpol e funzionalità automatizzate per i controlli incrociati del sistema di gestione dei casi. Tali pratiche sono considerate un aspetto di particolare interesse.
- (3) Dovrebbero essere formulate raccomandazioni sui provvedimenti correttivi che il Liechtenstein deve adottare per colmare le carenze riscontrate nell'ambito della valutazione. Alla luce dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 1, 2 e 3.
- (4) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, il Liechtenstein deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

il Liechtenstein è invitato a

Scambio di informazioni e banche dati nazionali

1. sviluppare una soluzione tecnica per dotare gli operatori di polizia di un accesso mobile alle banche dati nazionali e internazionali pertinenti, garantendo al contempo la sicurezza di tali accessi;

Sistemi di gestione dei casi

2. migliorare il sistema elettronico di gestione dei casi per fare in modo che comprenda i dati provenienti dall'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol;
3. attuare la logica "fuzzy" e rendere più facile da usare l'interfaccia di ricerca unica (eneXs) per la banca dati della polizia nazionale;

Punto di contatto unico

4. valutare la possibilità di estendere al Centro d'intervento e di chiamata di emergenza l'accesso all'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol, con gli opportuni diritti di accesso, per ricevere e inviare messaggi in modo tempestivo;

Cooperazione operativa transfrontaliera

5. garantire, in partenariato con l'Austria, l'interoperabilità degli strumenti di telecomunicazione radio transfrontaliera in conformità dell'articolo 44 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen;

Risorse umane e formazione

6. informare sul corretto ricorso alla decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (decisione VIS);
7. impartire regolarmente corsi di formazione obbligatori a tutti gli operatori di polizia sulla cooperazione di polizia a livello dell'UE e internazionale, e sull'uso delle banche dati internazionali.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
